



COMUNE DI GENOVA

127 0 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE  
**Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-12 del 16/01/2020**

**MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 3 in data 30 gennaio 2020;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico Avv. Pietro Piciocchi;

Visti:

- il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 “Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”;
- l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 che, per l'anno 2020, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;
- il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità" (ICP) approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 22.01.2019;

Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza di alcune disposizioni previste dal vigente regolamento ed in particolare gli articoli:

- 7 - "Pubblicità in forma temporanea";
- 14 - "Installazione del mezzo pubblicitario";
- 16 - "Divieti e limitazioni";
- 21 - "Decadenza";
- 41 - "Importi minimi";
- 44 - "Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento";
- 48 - "Norme transitorie e finali";

del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, come meglio specificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'art. 59 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, che prevede la facoltà di inviare ai Municipi le proposte regolamentari per il rilascio di apposito parere;

Attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente regolamento che non fa ritenere necessario il suddetto invio;

Visto il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;

La Giunta  
PROPONE  
al Consiglio Comunale

1. di approvare le modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il testo integrato del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità di cui all'allegato "B", parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, si applicano a partire dal 1 gennaio 2020;
4. di non inviare la presente proposta di deliberazione ai Municipi, attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente provvedimento;
5. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere all'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dal combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
6. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
7. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



**Allegato “A”**

**Modifiche al**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ (ICP)**

## **Indice**

... omissis ...

*Art. 7 Pubblicità in forma temporanea*

... omissis ...

*Art. 14 Installazione del mezzo pubblicitario*

... omissis ...

*Art. 16 Divieti e limitazioni*

... omissis ...

*Art. 21 Decadenza*

... omissis ...

*Art. 41 Importi minimi*

... omissis ...

*Art. 44 Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento*

... omissis ...

*Art. 48 Norme transitorie e finali*

... omissis ...

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo modificato</i>
<b>Art. 7 Pubblicità in forma temporanea</b>	<b>Art. 7 Pubblicità in forma temporanea</b>
<p>1. (omissis)</p> <p>2. Gli impianti destinati alla pubblicità temporanea a terra, siano essi monofacciali o bifacciali, autorizzati nel rispetto delle vigenti normative, sono prodotti in materiale rigido, ancorati al suolo in modo che siano facilmente rimovibili e realizzati con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti. Tale forma pubblicitaria è autorizzata solo se riferita a inaugurazioni commerciali, manifestazioni ed iniziative occasionali limitate nel tempo.</p> <p>3. (omissis)</p> <p>4. (omissis)</p> <p>5. (omissis)</p>	<p>1. (omissis)</p> <p>2. Gli impianti destinati alla pubblicità temporanea a terra, siano essi monofacciali, bifacciali o <b>polifacciali</b>, autorizzati nel rispetto delle vigenti normative, sono prodotti in materiale rigido, ancorati al suolo in modo che siano facilmente rimovibili e realizzati con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti. Tale forma pubblicitaria è autorizzata solo se riferita a inaugurazioni commerciali, manifestazioni ed iniziative occasionali limitate nel tempo.</p> <p>3. (omissis)</p> <p>4. (omissis)</p> <p>5. (omissis)</p>
<b>Art. 14 Installazione del mezzo pubblicitario</b>	<b>Art. 14 Installazione del mezzo pubblicitario</b>
<p>1. L'installazione del mezzo pubblicitario permanente deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di <b>trenta</b> giorni dalla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.</p> <p>2. (omissis)</p> <p>3. <b>L'installazione dell'impianto pubblicitario prima del rilascio della prescritta autorizzazione comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative e/o tributarie, l'irricevibilità della relativa istanza sino all'avvenuta rimozione, da parte del richiedente, dell'impianto indebitamente installato.</b></p> <p>4. (omissis)</p> <p>5. (omissis)</p>	<p>1. L'installazione del mezzo pubblicitario permanente deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di <b>sessanta</b> giorni dalla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.</p> <p>2. (omissis)</p> <p>3. <b>ABROGATO</b></p> <p>4. (omissis)</p> <p>5. (omissis)</p>
<b>Art. 16 Divieti e limitazioni</b>	<b>Art. 16 Divieti e limitazioni</b>
<p>1.(omissis)</p> <p>2. (omissis)</p> <p>3. (omissis)</p>	<p>1.(omissis)</p> <p>2. (omissis)</p> <p>3. (omissis)</p>

<p>4. (omissis)</p> <p>5. (omissis)</p> <p>6. La pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri <b>impianti</b> pubblicitari è vietata.</p> <p>7. (omissis)</p> <p>8. (omissis)</p> <p>9. (omissis)</p> <p>10. (omissis)</p> <p>11. (omissis)</p> <p>12. (omissis)</p> <p>13. <b>La pubblicità effettuata con segni orizzontali reclamistici è ammessa all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o di vario genere, purché su aree delimitate e nelle ventiquattro ore precedenti e successive.</b></p> <p>14. (omissis)</p> <p>15. <b>L'installazione di impianti pubblicitari nelle aree perimetrali dei Centri Integrati di Via (CIV) è subordinata al parere positivo del CIV interessato.</b></p>	<p>4. (omissis)</p> <p>5. (omissis)</p> <p>6. La pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri <b>mezzi</b> pubblicitari <b>affini</b> è vietata.</p> <p>7. (omissis)</p> <p>8. (omissis)</p> <p>9. (omissis)</p> <p>10. (omissis)</p> <p>11. (omissis)</p> <p>12. (omissis)</p> <p>13. <b>La pubblicità effettuata con segni orizzontali reclamistici ha carattere temporaneo. Può essere effettuata anche utilizzando la tecnica dei graffiti solo se questi risultano non inquinanti e completamente rimovibili al termine dell'iniziativa pubblicitaria.</b></p> <p>14. (omissis)</p> <p>15. <b>L'installazione di impianti pubblicitari temporanei su suolo pubblico nelle aree perimetrali dei Centri Integrati di Via (CIV) avviene previa comunicazione al CIV interessato da parte del richiedente l'autorizzazione pubblicitaria.</b></p>
<p><b>Art. 21 Decadenza</b></p>	<p><b>Art. 21 Decadenza</b></p>
<p>1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione e dell'eventuale concessione:</p> <p>a. la violazione di norme di legge, del presente Regolamento, del Piano Generale degli Impianti e del Regolamento COSAP, nonché delle prescrizioni impartite dal Comune in ordine all'installazione, alla manutenzione, alla sicurezza ed al decoro dell'impianto;</p> <p>b. la mancata installazione dell'impianto pubblicitario entro <b>trenta</b> giorni dalla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione;</p> <p>c. la mancata attivazione della pubblicità <b>richiesta</b> entro trenta giorni dal ritiro dell'autorizzazione;</p>	<p>1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione e dell'eventuale concessione:</p> <p>a. la violazione di norme di legge, del presente Regolamento, del Piano Generale degli Impianti e del Regolamento COSAP, nonché delle prescrizioni impartite dal Comune in ordine all'installazione, alla manutenzione, alla sicurezza ed al decoro dell'impianto;</p> <p>b. la mancata installazione dell'impianto pubblicitario entro <b>sessanta</b> giorni dalla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione;</p> <p>c. la mancata attivazione della pubblicità <b>che non necessita dell'installazione di un impianto pubblicitario</b>, entro trenta giorni dal ritiro dell'autorizzazione;</p>

<p>d. il mancato ritiro dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio;</p> <p>e. la rinuncia del titolare corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta rimozione dell'impianto;</p> <p>f. il parziale od omesso pagamento dell'imposta, del canone COSAP e di altre somme a qualunque titolo dovute;</p> <p>g. la cessazione o revoca della concessione relativa all'occupazione di suolo o area pubblica.</p> <p>2. (omissis)</p>	<p>d. il mancato ritiro dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio;</p> <p>e. la rinuncia del titolare corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta rimozione dell'impianto;</p> <p>f. il parziale od omesso pagamento dell'imposta, del canone COSAP e di altre somme a qualunque titolo dovute;</p> <p>g. la cessazione o revoca della concessione relativa all'occupazione di suolo o area pubblica.</p> <p>2. (omissis)</p>
<p><b>Art. 41 Importi minimi</b></p>	<p><b>Art. 41 Importi minimi</b></p>
<p>1. (omissis)</p> <p>2. Il Comune non procede all'accertamento <b>ed alla riscossione coattiva</b> qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 20,00 euro, con riferimento ad ogni periodo di tassazione; tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.</p>	<p>1. (omissis)</p> <p>2. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 20,00 euro, con riferimento ad ogni periodo di tassazione; tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.</p> <p>3. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore a 10,00 euro, così come stabilito dal comma 794, art. 1 della L. 160/2019 e ss.mm. e ii.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di 10,00 euro.</p>
<p><b>Art. 44 Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento</b></p>	<p><b>Art. 44 Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento</b></p>
<p>1. Il Responsabile del Tributo su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, la dilazione di pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento.</p>	<p>1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà economica, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dal responsabile del tributo e l'istanza di rateizzazione può essere accettata solo a</p>

<p>2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.</p> <p>3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. valutazione della morosità pregressa del richiedente con riferimento anche a precedenti piani di rateizzazione già concessi;</li> <li>b. ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma dovuta, comunque, fino ad un massimo di trentasei rate mensili;</li> <li>c. scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese.</li> </ul> <p>4. L'applicazione degli interessi viene effettuata come previsto dal presente Regolamento.</p> <p>5. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;</li> <li>b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;</li> <li>c. il debito non può più essere rateizzato.</li> </ul>	<p>seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda.</p> <p>2. La dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore;</li> <li>b. scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;</li> <li>c. per importi fino a 100,00 euro nessuna rateizzazione;</li> <li>d. durata del piano rateale non superiore a 24 mesi e per importi superiori a 6.000,01 euro durata massima non inferiore a 36 mesi;</li> <li>e. ammontare di ogni rata, di norma, non inferiore a 100,00 euro;</li> <li>f. applicazione degli interessi come disciplinati dal presente regolamento;</li> <li>g. decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive e riscossione del debito residuo in un'unica soluzione con preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza;</li> <li>h. valutazione della morosità pregressa del richiedente con riferimento anche a precedenti piani di rateizzazione già concessi.</li> </ul> <p>3. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l'avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previste dall'art. 1, commi da 796 a 801 della L. 160/2019.</p> <p>4. In casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazioni di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.</p>
<p><b>Art. 48 Norme transitorie e finali</b></p>	<p><b>Art. 48 Norme transitorie e finali</b></p>
<p>1. (omissis)</p> <p>2. (omissis)</p> <p>3. (omissis)</p>	<p>1. (omissis)</p> <p>2. (omissis)</p> <p>3. (omissis)</p>

<p>4. (omissis)</p> <p>5. Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sarà aggiornato il Piano Generale degli impianti di cui all'articolo 8.</p> <p>6. (omissis)</p> <p>7. (omissis)</p> <p>8. (omissis)</p>	<p>4. (omissis)</p> <p>5. Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sarà aggiornato il Piano Generale degli impianti di cui all'articolo 8.</p> <p><b>Nelle more dell'aggiornamento del Piano Generale degli impianti, l'installazione su suolo pubblico, delle preinsegne completate da freccia di orientamento, di cui all'art. 4 comma 1 lettera b, è consentita mediante presentazione da parte dei soggetti interessati di un progetto unitario per area di riferimento.</b></p> <p>6. (omissis)</p> <p>7. (omissis)</p> <p>8. (omissis)</p>
---	---



**COMUNE DI GENOVA**  
**Direzione Politiche delle Entrate**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ (ICP)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22/01/2019

Testo aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n.     del

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ**

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Classificazione del comune
- Articolo 3 - Categoria delle località e maggiorazione

### **TITOLO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ**

- Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari
- Articolo 5 - Quantità degli impianti pubblicitari
- Articolo 6 - Pubblicità in forma permanente
- Articolo 7 - Pubblicità in forma temporanea
- Articolo 8 - Piano Generale degli Impianti
- Articolo 9 - Progetti Unitari
- Articolo 10 - Autorizzazione
- Articolo 11 - Domanda di autorizzazione
- Articolo 12 - Procedura semplificata
- Articolo 13 - Durata dell'autorizzazione
- Articolo 14 - Installazione del mezzo pubblicitario
- Articolo 15 - Manutenzione e sicurezza
- Articolo 16 - Divieti e limitazioni
- Articolo 17 - Prescrizioni particolari per teli pubblicitari su ponteggi
- Articolo 18 - Impianti e pubblicità abusivi
- Articolo 19 - Concessioni impianti pubblicitari permanenti
- Articolo 20 - Revoca
- Articolo 21 - Decadenza
- Articolo 22 - Rimozione e rinuncia
- Articolo 23 - Cancellazione d'ufficio

### **TITOLO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

- Articolo 24 - Presupposto dell'imposta
- Articolo 25 - Tariffe
- Articolo 26 - Soggetto passivo
- Articolo 27 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Articolo 28 - Dichiarazione di esposizione di mezzi pubblicitari
- Articolo 29 - Pubblicità ordinaria
- Articolo 30 - Pubblicità effettuata con veicoli
- Articolo 31 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Articolo 32 - Pubblicità varia
- Articolo 33 - Riduzioni
- Articolo 34 - Esenzioni

### **TITOLO IV - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E SANZIONI**

- Articolo 35 - Funzionario Responsabile
- Articolo 36 - Pagamento dell'imposta
- Articolo 37 - Accertamento d'ufficio
- Articolo 38 - Sanzioni
- Articolo 39 - Sanzioni amministrative
- Articolo 40 - Riscossione coattiva
- Articolo 41 - Importi minimi
- Articolo 42 - Rimborsi e compensazioni
- Articolo 43 - Interessi
- Articolo 44 - Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento
- Articolo 45 - Diritto di interpello
- Articolo 46 - Contenzioso

### **TITOLO V - NORME IN MATERIA DI VIGILANZA**

- Articolo 47 - Vigilanza sulla pubblicità

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Articolo 48 - Norme transitorie e finali
- Articolo 49 - Clausola di adeguamento
- Articolo 50 - Abrogazione di precedenti disposizioni

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza" e ss.mm. e ii., e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità nel territorio del Comune di Genova.
2. Agli effetti del presente Regolamento per "imposta" si intende l'imposta comunale sulla pubblicità di cui all'art. 1 del D.lgs. 507/1993 e ss.mm. e ii..
3. Il presente Regolamento si ispira ai principi del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale emanato dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, secondo il quale i messaggi pubblicitari non devono contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti e secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere.

### **ARTICOLO 2**

#### **CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. Il Comune di Genova ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al presente Regolamento appartiene alla classe I in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.lgs. 507/1993 e ss.mm. e ii..

### **ARTICOLO 3**

#### **CATEGORIA DELLE LOCALITÀ E MAGGIORAZIONE**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, le località del territorio del Comune di Genova sono suddivise in due categorie: "categoria normale" e "categoria speciale", in relazione alla diversa centralità e alla loro importanza nei limiti fissati dall'art. 4 del D.lgs. 507/1993 e ss.mm. e ii.. come riportato nell'allegato A) al presente Regolamento. La superficie delle località comprese nella categoria speciale non supera il 35 per cento di quella del centro abitato, come definito e delimitato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e ss.mm. e ii..
2. Alla categoria speciale si applica una maggiorazione del 150 per cento della tariffa normale.
3. Il Comune di Genova è definibile ad ogni effetto Comune di rilevanza turistica per cui le tariffe riferite alla pubblicità di cui agli artt. 12, 14 e 15 del D.lgs. 507/1993 e ss.mm. e ii., sono aumentate del 50 per cento per i mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre.

## **TITOLO II**

# **IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ**

### **ARTICOLO 4**

#### **TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e ss.mm. e ii., gli impianti pubblicitari sono così definiti:
  - a. insegna di esercizio: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
  - b. preinsegna: la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta;
  - c. sorgente luminosa: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;
  - d. cartello: un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Il cartello può essere collocato su struttura propria (esempio cartello isolato) oppure su supporto esistente (esempio cartello a muro);
  - e. striscione, locandina e stendardo: l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido;
  - f. segno orizzontale reclamistico: la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
  - g. impianto pubblicitario di servizio: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
  - h. impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Il Comune, per promuovere il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione di particolari ambiti territoriali e per incentivare l'innovazione tecnologica, autorizza impianti pubblicitari innovativi che rispettino, in via primaria, canoni di innovazione e tecnologia avanzata e se a messaggio variabile le norme vigenti in materia.

## **ARTICOLO 5**

### **QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. La superficie complessiva degli impianti destinati alla pubblicità esterna non può superare 55.662 metri quadrati. La pubblicità esterna sul territorio del Comune di Genova è pari a 50.602,20 metri quadrati.
2. La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni è di 25.385,40 metri quadrati. Come previsto dall'art. 4 del "Regolamento per l'applicazione del diritto e per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni":
  - a. la superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni non potrà essere inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti;
  - b. la superficie degli impianti installati è destinata per il 25 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il restante 75 per cento alle affissioni di natura commerciale.
3. La superficie degli impianti attribuita a soggetti privati (su suolo privato e su suolo pubblico) per l'effettuazione di affissioni dirette è pari a 10.656,00 metri quadrati. Ulteriori 4.194,00 metri quadrati, utilizzati per il servizio delle pubbliche affissioni, sono destinati ad essere concessi tramite procedura ad evidenza pubblica ai privati per affissioni dirette.
4. La superficie di impianti pubblicitari installati è di metri quadrati:
  - a. 4.657,50 per gli "Ambiti Speciali";
  - b. 1.402,00 per la cartellonistica;
  - c. 3.089,00 per gli impianti di arredo urbano;
  - d. 135,00 per gli impianti in gara;
  - e. 516,40 per gli impianti di tipo "Muro cieco"
  - f. 306,00 per gli impianti di tipo "Prisma" a messaggio variabile;
  - g. 260,90 per gli impianti di tipo "Stendardo" di titolarità privata.Le affissioni sugli impianti di servizio non devono superare la superficie di 5.500,00 metri quadrati di cui 1.000,00 metri quadrati destinati a comunicazione istituzionale della Civica Amministrazione e 500,00 metri quadrati destinati a comunicazioni dei CIV.

## **ARTICOLO 6**

### **PUBBLICITÀ IN FORMA PERMANENTE**

1. Per pubblicità permanente si intendono tutte le forme pubblicitarie di durata pari a tre anni.
2. Gli impianti destinati alla pubblicità permanente sono:
  - a. l'insegna di esercizio;
  - b. la preinsegna;
  - c. il cartello;
  - d. gli impianti pubblicitari di servizio;
  - e. altre forme di pubblicità permanente.
3. Le forme di pubblicità permanente la cui ubicazione comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune verranno concesse mediante procedura ad evidenza pubblica.

## **ARTICOLO 7**

## **PUBBLICITÀ IN FORMA TEMPORANEA**

1. Per pubblicità temporanea si intendono tutte le forme pubblicitarie di durata non superiore ai tre mesi.
2. Gli impianti destinati alla pubblicità temporanea a terra, siano essi monofacciali, bifacciali o polifacciali, autorizzati nel rispetto delle vigenti normative, sono prodotti in materiale rigido, ancorati al suolo in modo che siano facilmente rimovibili e realizzati con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti. Tale forma pubblicitaria è autorizzata solo se riferita a inaugurazioni commerciali, manifestazioni ed iniziative occasionali limitate nel tempo.
3. In tutti i casi non saranno ammesse forme sostitutive o surrogatorie della pubblicità permanente.
4. Le forme di pubblicità temporanea la cui ubicazione comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune vengono concesse seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte degli operatori per assicurare parità di trattamento. Le domande sono presentate tra il sessantesimo e il quindicesimo giorno antecedente la data richiesta per l'esposizione.
5. La concessione espressa di occupazione di suolo o area pubblica è condizione per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare pubblicità temporanea su suolo pubblico. L'autorizzazione pubblicitaria decade qualora la concessione espressa di occupazione di suolo o area pubblica cessi o venga revocata.

## **ARTICOLO 8 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

1. La pubblicità esterna è effettuata nel territorio del Comune di Genova in conformità al Piano Generale degli Impianti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 17 maggio 2011, in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.lgs. 507/1993 e ss.mm. e ii..
2. Il Piano Generale degli Impianti garantisce:
  - a. la tutela delle aree di pregio paesaggistico, dei centri storici, dei monumenti, degli edifici e dei luoghi di pregio architettonico e storico nonché delle aree in prossimità od in rapporto visivo con gli stessi;
  - b. la salvaguardia della fascia costiera sotto il profilo della percezione del mare;
  - c. l'inserimento e l'integrazione armonica degli impianti pubblicitari con gli elementi di arredo urbano;
  - d. una diffusione equilibrata ed ordinata degli impianti pubblicitari nel territorio comunale, evitando fenomeni di affollamento pubblicitario o di disturbo visivo;
  - e. la priorità per tipologie di impianti di tipo innovativo e sperimentale, che garantiscano un elevato livello qualitativo in termini di qualità progettuale, materiali e tipologie costruttive, risparmio energetico e riduzione della produzione di rifiuti;
  - f. la priorità delle pubbliche affissioni funzionale alla tutela del libero accesso al mercato della pubblicità da parte degli utenti finali e la promozione delle condizioni della libera concorrenza tra gli intermediari del servizio di pubblicità.
3. Il Piano Generale degli Impianti è approvato dal Consiglio Comunale e contempera le esigenze di carattere economico e sociale con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica. Il Piano Generale degli Impianti disciplina la localizzazione degli impianti, nel rispetto delle norme della circolazione stradale secondo quanto previsto dagli artt. 23 del D.lgs. 285/1992 e 51, comma 4, del D.P.R. 495/1992 e ss.mm. e ii., dispone inoltre le modalità ed i tempi per effettuare un graduale riordino degli impianti pubblicitari presenti sul territorio e definisce lo strumento del Progetto Unitario degli Impianti di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 9 PROGETTI UNITARI**

1. Il Piano Generale degli Impianti, definisce lo strumento del Progetto Unitario degli Impianti per ambiti omogenei e stabilisce i casi in cui l'approvazione di un Progetto Unitario degli Impianti costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione.
2. Nel caso di interventi pubblici per la ristrutturazione di ambiti urbani il posizionamento degli impianti pubblicitari dovrà essere preceduto dall'approvazione di apposito Progetto Unitario.

## **ARTICOLO 10 AUTORIZZAZIONE**

1. L'installazione di impianti pubblicitari e l'effettuazione della pubblicità sono soggette ad autorizzazione espressa da richiedere all'Ufficio competente: è vietato pertanto collocare qualunque tipologia di impianto pubblicitario o intraprendere qualsiasi iniziativa pubblicitaria senza la preventiva autorizzazione.
2. L'autorizzazione è personale e non cedibile.
3. Le forme di pubblicità temporanee, che non richiedono l'installazione o la messa in opera di appositi impianti, si ritengono legittimamente autorizzate, a seguito di silenzio-assenso formatosi dopo tre giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione, previo pagamento della relativa imposta, se dovuta.
4. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura superiore ad un quarto di metro quadro, è prevista la preventiva autorizzazione.
5. È soggetta all'autorizzazione la pubblicità effettuata nelle aree mercatali, nelle gallerie pedonali, nelle stazioni di trasporto pubblico, nelle aree della metropolitana sia sottostanti sia sovrastanti la superficie del suolo, nei sottopassi e simili. Per quanto riguarda la pubblicità effettuata negli stadi e negli altri impianti sportivi anche parzialmente a cielo aperto, l'imposta sulla pubblicità può essere ricompresa nel canone di utilizzo delle strutture mediante apposita convenzione.
6. È soggetta all'autorizzazione la pubblicità effettuata in ambito ferroviario, portuale, autostradale e demaniale, ove sia visibile da vie e spazi pubblici.
7. Non è soggetta all'autorizzazione la pubblicità effettuata all'interno di locali, pubblici o privati, ancorché aperti al pubblico purché non visibile dall'esterno.
8. L'autorizzazione si concretizza, previo pagamento della relativa imposta, se dovuta, nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. L'autorizzazione è negata nei casi di divieto previsti dal presente Regolamento, per violazione dei criteri di collocamento individuati o per contrasto con il decoro cittadino, l'ornato e l'estetica urbana.
10. L'autorizzazione è negata in caso di morosità, definitivamente accertata, del titolare, nel pagamento dell'imposta sulla pubblicità o del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP).
11. L'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
12. Ogni variazione della superficie esposta, delle caratteristiche e delle dimensioni dell'impianto deve essere previamente ed espressamente autorizzata.

13. L'autorizzazione ha la durata indicata dal provvedimento autorizzativo in relazione alla tipologia di impianto.
14. Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le seguenti forme di pubblicità temporanea:
  - a. pubblicità effettuata su veicoli;
  - b. standardi e striscioni,sono cinque giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione, previo pagamento dell'imposta, se dovuta.
15. Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per tutte le altre forme di pubblicità sono cinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di autorizzazione. Entro lo stesso termine di cinquanta giorni saranno comunicati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti. Il preavviso di diniego interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui sopra. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
16. I termini previsti al comma 15 saranno interrotti nel caso in cui l'Ufficio competente inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse oppure sia necessario acquisire pareri da uffici esterni al Comune. Nel caso di invito a produrre ulteriore documentazione i termini sono sospesi fino al deposito della stessa e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

## **ARTICOLO 11 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

1. La domanda di autorizzazione viene presentata, nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo, dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., su apposito modulo che contiene precise indicazioni su tutta la documentazione richiesta. In caso di documentazione incompleta i termini di rilascio dell'autorizzazione sono sospesi e l'Ufficio competente provvede alla richiesta di integrazione. Il modulo è disponibile presso l'Ufficio competente e sul sito Internet del Comune di Genova.
2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento dell'imposta.
3. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.
4. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione non sia corredata della necessaria documentazione e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di cinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio competente, la domanda stessa verrà archiviata.
5. La dichiarazione di variazione e la comunicazione di cessazione della pubblicità devono essere redatte su apposito modulo da presentare all'Ufficio competente.

## **ARTICOLO 12 PROCEDURA SEMPLIFICATA**

1. Per le nuove installazioni di impianti pubblicitari identificati come insegne di esercizio e/o impianti pubblicitari esposti in aggiunta a quelli di esercizio, contenenti il solo marchio o la sola

indicazione dei prodotti commercializzati, in aree non soggette a vincolo paesaggistico-ambientale è prevista la procedura autorizzatoria semplificata.

2. Il richiedente inoltra apposita istanza, accompagnata dalla dichiarazione del tecnico, che attesta il rispetto delle norme del Piano Generale degli Impianti, e comunica la data di installazione dell'impianto che deve avvenire entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.
3. Il mancato rispetto del termine di sette giorni di cui al comma 2, comporta la decadenza dalla possibilità di usufruire della procedura semplificata. Gli impianti già installati saranno considerati abusivi e verranno applicate le relative sanzioni.
4. Entro cinque giorni, viene rilasciata un'autorizzazione temporanea valida per cento giorni ed è avviato l'iter per il conseguimento dei pareri tecnici.
5. Se non interverranno motivi ostativi all'accoglimento della domanda, si applicherà la disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 13 del presente Regolamento, per cui l'autorizzazione temporanea, allo scadere del termine dei cento giorni, diviene definitiva.
6. In caso di diniego vengono indicati e notificati contestualmente i termini per la rimozione dell'impianto pubblicitario. In caso di inottemperanza viene disposta la rimozione d'Ufficio, previa contestazione con processo verbale della violazione per pubblicità abusiva.
7. È possibile avvalersi della procedura semplificata anche in caso di impianti da collocarsi su frontespizi di edifici soggetti a vincolo monumentale acquisendo in via preventiva il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, da allegare all'istanza.

### **ARTICOLO 13 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione ha durata non superiore a tre mesi o tre anni, a seconda delle tipologie degli impianti.
2. Fanno eccezione i teli pubblicitari su ponteggi, gli impianti posti su cesata di cantiere e ponteggi, che hanno la durata del cantiere e comunque per un periodo massimo di diciotto mesi, prorogabile una sola volta fino a un massimo di trentasei mesi complessivi, le insegne di esercizio il cui rinnovo è automatico e tacito alla scadenza triennale e gli impianti la cui durata è già stabilita in specifici progetti o convenzioni.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione viene rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.
4. Alla scadenza dell'autorizzazione o in caso di diniego della domanda di rinnovo, gli impianti pubblicitari devono essere rimossi entro i cinque giorni successivi. In caso di inadempimento il Comune procede alla rimozione d'Ufficio senza ulteriore preavviso, con addebito delle spese, oltre all'applicazione delle relative sanzioni.

### **ARTICOLO 14 INSTALLAZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO**

1. L'installazione del mezzo pubblicitario permanente deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.
2. È fatto obbligo di:
  - a. fissare all'impianto apposita targhetta di identificazione secondo quanto previsto dall'art. 55 del D.P.R. 495/1992 e ss.mm. e ii.;
  - b. mantenere l'impianto pubblicitario e il dispositivo di identificazione in buono stato di manutenzione e conservazione;
  - c. effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;

- d. provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino dello stato dei luoghi in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero per esigenze di pubblico interesse e di utilità pubblica.
3. (comma abrogato).
4. Quando la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede si osservano le specifiche norme comunali in materia.
5. Gli interessati devono altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, decoro cittadino, estetica urbana, polizia urbana e pubblica sicurezza.

## **ARTICOLO 15**

### **MANUTENZIONE E SICUREZZA**

1. Il titolare è responsabile della sicurezza, del decoro cittadino e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione.
2. Il titolare è tenuto a:
  - a. effettuare verifiche periodiche sullo stato degli impianti e delle eventuali strutture di sostegno;
  - b. attuare tutti gli interventi manutentivi necessari a mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza;
  - c. evitare ogni forma di abbandono di materiale cartaceo intorno agli impianti.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere la pulizia, riverniciatura, sostituzione e i lavori di manutenzione dell'impianto pubblicitario secondo le disposizioni in materia di decoro cittadino.
4. I cartelli e gli altri impianti pubblicitari sia opachi che luminosi devono avere sagoma regolare, non generare confusione con la segnaletica stradale, avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità prescritte dal D.lgs. 285/1992 e ss.mm. e ii., dal D.P.R. 495/1992 e ss.mm. e ii., dal presente Regolamento e dal Piano Generale degli Impianti.
5. I cartelli e gli altri impianti pubblicitari luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e devono risultare rifiniti anche sulla parte retrostante, anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista.
6. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
7. Gli striscioni telati devono essere ben tesi ed i chiodi di sostegno rimossi dopo l'uso; i pali di sostegno devono essere posti e mantenuti perfettamente verticali, anche se il suolo è inclinato, essere corredati alla base di flange coprigiunto, essere periodicamente riverniciati in colore scuro; non deve essere lasciato a vista il cemento di pronta eventualmente usato per la loro installazione.
8. Il sistema d'illuminazione deve essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, in aderenza alle norme vigenti, preferibilmente utilizzando sistemi che consentano risparmio energetico.
9. Il titolare dell'impianto pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizioni di canoni, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa e richiesta che comunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse avanzarsi nei confronti del Comune in relazione all'autorizzazione o alla concessione.
10. Il Comune è sollevato da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione di impianti pubblicitari.

## **ARTICOLO 16**

## **DIVIETI E LIMITAZIONI**

1. La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati:

dalle ore 10,00 alle ore 13,00  
dalle ore 15,00 alle ore 18,30,

e, in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità.
2. La pubblicità sonora è sempre vietata a distanza minore di 200 metri da ospedali, cliniche, istituti geriatrici e, per le scuole di ogni ordine e grado, durante l'orario di lezione.
3. La pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario è consentita purché sia inserita nelle cassette postali o consegnata da mano a mano nel corso di manifestazioni promozionali per le quali sia stata autorizzata l'occupazione suolo con strutture precarie (banchetti, gazebo, etc.).
4. L'apposizione di manifestini o di altro materiale pubblicitario sui veicoli in sosta è vietata.
5. La pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario è consentita quando ha carattere elettorale, politico, sindacale e istituzionale. In ogni caso il soggetto autorizzato deve impegnarsi alla pulizia dell'area interessata lasciandola in condizioni decorose.
6. La pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari affini è vietata.
7. Insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande non possono essere apposte all'esterno della struttura ai sensi del Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande" e ss.mm. e ii..
8. L'installazione di impianti pubblicitari che costituiscano ostacolo, anche soltanto visivo, a impianti precedentemente autorizzati e montati, è vietata.
9. La pubblicità effettuata mediante locandine, da collocare a cura del richiedente all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, se visibile dall'esterno, è autorizzata con apposizione di timbro recante la data di scadenza.
10. La pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale è consentita alle condizioni poste dalle competenti autorità.
11. All'interno degli ascensori, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, n. 42 "Regolamento di attuazione della legge 14 luglio 1993, n. 235, recante norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate" e ss.mm. e ii., è ammessa l'esposizione di pubblicità con superficie complessiva massima di 1 metro quadrato, con esclusione di proiezioni luminose, anche se intermittenti o in successione, ovvero a mezzo di apparecchi sonori.
12. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di veicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.
13. La pubblicità effettuata con segni orizzontali reclamistici ha carattere temporaneo. Può essere effettuata anche utilizzando la tecnica dei graffiti solo se questi risultano non inquinanti e completamente rimovibili al termine dell'iniziativa pubblicitaria.
14. L'installazione di impianti pubblicitari su suolo privato deve essere esplicitamente assentita dal proprietario.
15. L'installazione di impianti pubblicitari temporanei su suolo pubblico nelle aree perimetrali dei Centri Integrati di Via (CIV) avviene previa comunicazione al CIV interessato da parte del richiedente l'autorizzazione pubblicitaria.

## **ARTICOLO 17**

### **PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER TELI PUBBLICITARI SU PONTEGGI**

1. L'installazione dei teli pubblicitari è consentita solo su ponteggi e cesate, per il periodo strettamente necessario all'effettuazione dei lavori su immobili, monumenti e fontane.
2. In caso di beni soggetti a vincolo o ricadenti in zone vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm. e ii., qualora la pubblicità sia stata previamente autorizzata dall'autorità preposta al vincolo, il messaggio pubblicitario, costituito da un'unica immagine, non può occupare più del 50 per cento della superficie della facciata di ponteggio interessata (nel calcolo della percentuale si deve escludere la parte sotto il paraschegge).
3. In caso di installazioni su beni o ambiti non compresi al comma 2, il messaggio pubblicitario, costituito da un'unica immagine, non può occupare più dell'80 per cento della superficie della facciata di ponteggio interessata (nel calcolo della percentuale si deve escludere la parte sotto il paraschegge).
4. Nel caso di edifici o ambiti non vincolati il Comune potrà avvalersi della facoltà di effettuare, a titolo gratuito, comunicazioni istituzionali.
5. Per tali tipologia di impianti, la durata dell'autorizzazione si intende limitata alla durata del cantiere e comunque per un periodo massimo di diciotto mesi, prorogabile una sola volta fino a un massimo di trentasei mesi complessivi.
6. Non è consentita l'installazione di teli pubblicitari su ponteggi e cesate collocati su immobili, monumenti e fontane su cui siano stati effettuati lavori, con apposizione di pubblicità, nei tre anni antecedenti la nuova istanza.
7. La concessione espressa di occupazione di suolo o area pubblica è condizione per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare pubblicità su ponteggi di cantiere e su cesate. L'autorizzazione pubblicitaria decade qualora la concessione espressa di occupazione di suolo o area pubblica cessi o venga revocata.
8. Per i cantieri relativi ad opere pubbliche è facoltà del Comune concedere l'installazione di teli pubblicitari.

## **ARTICOLO 18**

### **IMPIANTI E PUBBLICITÀ ABUSIVI**

1. Sono considerati abusive:
  - a. l'installazione di impianti pubblicitari e le varie forme di pubblicità effettuati senza l'autorizzazione o che risultano non conformi alle prescrizioni stabilite;
  - b. ogni variazione, non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera;
  - c. la pubblicità per la quale non sia stato effettuato il pagamento.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 del D.lgs. 507/1993 e ss.mm. e ii., nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e ss.mm. e ii..
3. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata anche se in difformità a leggi o regolamenti.
4. L'avvenuto pagamento dell'imposta comunque non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
5. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate dai commi successivi del presente articolo.

6. L'Ufficio competente è tenuto a porre in essere tutte le procedure relative al controllo, al sistema sanzionatorio, ivi comprese le ordinanze, le ingiunzioni e le fasi successive all'accertamento, nelle misure e con le modalità previste dalla Legge, dal presente Regolamento, dal Piano Generale degli Impianti e dai Regolamenti Comunali.
7. L'Ufficio competente provvederà a porre in essere tutte le procedure necessarie per la rimozione delle forme di pubblicità abusive di cui al presente articolo. Le stesse devono essere eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che devono provvedervi entro il termine massimo di cinque giorni; in caso di inadempienza, vi provvederà lo stesso Ufficio competente con addebito ai responsabili stessi delle spese sostenute per la rimozione, la cancellazione ed il ripristino dello stato preesistente.
8. Il Comune può disporre l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia indipendentemente dalla procedura per la rimozione di cui al comma precedente.
9. Gli impianti pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo il versamento di una cauzione pari al cinquanta per cento delle spese sostenute.
10. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

## **ARTICOLO 19**

### **CONCESSIONI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI**

1. Il Comune concede di installare su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari determinati all'atto della concessione, fra quelli consentiti dal presente Regolamento, nonché concede a terzi l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale a canone determinato secondo valori di mercato.
2. La concessione viene rilasciata a seguito dell'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica. In caso di assegnazione per lotti, la loro composizione verrà stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità. Le condizioni e i criteri di aggiudicazione verranno fissati nei documenti di gara.
3. La concessione è personale e non cedibile. Avrà la durata specificata negli atti di gara e nel provvedimento e in ogni caso non superiore ai tre anni, una volta sola rinnovabili.
4. La concessione è disciplinata da apposita convenzione che prevede:
  - a. il pagamento di un "canone patrimoniale non ricognitorio", che verrà stabilito, per ogni singolo caso, dall'Ufficio che bandirà la gara, qualora la pubblicità sia effettuata in spazi ed aree di proprietà del Comune non gravati da servitù di pubblico passaggio;
  - b. il pagamento del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP);
  - c. il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
  - d. il pagamento del corrispettivo d'uso del manufatto pubblicitario, se di proprietà comunale;
  - e. il rilascio di deposito cauzionale/polizza fidejussoria;
  - f. una specifica clausola contrattuale in base alla quale il concessionario è tenuto ad accettare e fare accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino tali impianti il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, con particolare riferimento ai principi in

esso espressi in materia di dignità delle persone, sensibilità dei consumatori, convinzioni morali, civili e religiose.

## **ARTICOLO 20 REVOCA**

1. L'autorizzazione e l'eventuale concessione, qualora la pubblicità sia fatta su suolo pubblico o beni comunali, è revocata quando:
  - a. la permanenza dell'impianto contrasti con sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
  - b. l'impianto pubblicitario sia di impedimento alla regolare circolazione di veicoli e pedoni o all'esecuzione di lavori pubblici o di pubblico interesse;
  - c. l'impianto pubblicitario rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone e/o cose;
  - d. l'autorizzazione è stata rilasciata sulla base di elementi o dichiarazioni false o inveritiere;
  - e. il mezzo pubblicitario non viene utilizzato per un periodo continuativo di tre mesi;
  - f. lo stato di manutenzione non è rispondente alle norme previste dal presente Regolamento all'art. 15 "Manutenzione e sicurezza" e alle esigenze di decoro cittadino e di sicurezza;
  - g. la cessione dell'autorizzazione e/o concessione a terzi.
2. Nei casi di revoca di cui ai precedenti punti a. e b., il titolare dell'autorizzazione o della concessione avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
3. Contestualmente alla revoca, il Comune dà comunicazione al titolare del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, che deve essere effettuata garantendo il ripristino totale dello stato dei luoghi ed il rimborso di tutti i danni eventualmente arrecati, scaduto tale termine si procede alla rimozione d'Ufficio addebitando le relative spese al titolare.

## **ARTICOLO 21 DECADENZA**

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione e dell'eventuale concessione:
  - a. la violazione di norme di legge, del presente Regolamento, del Piano Generale degli Impianti e del Regolamento COSAP, nonché delle prescrizioni impartite dal Comune in ordine all'installazione, alla manutenzione, alla sicurezza ed al decoro dell'impianto;
  - b. la mancata installazione dell'impianto pubblicitario entro sessanta giorni dalla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione;
  - c. la mancata attivazione della pubblicità che non necessiti dell'installazione di un impianto pubblicitario, entro trenta giorni dal ritiro dell'autorizzazione;
  - d. il mancato ritiro dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio;
  - e. la rinuncia del titolare corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta rimozione dell'impianto;
  - f. il parziale od omesso pagamento dell'imposta, del canone COSAP e di altre somme a qualunque titolo dovute;
  - g. la cessazione o revoca della concessione relativa all'occupazione di suolo o area pubblica.
2. Contestualmente alla decadenza il Comune dà comunicazione al titolare dell'autorizzazione del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale, provvederà alla rimozione d'Ufficio. Le relative spese sono addebitate al titolare.

## **ARTICOLO 22**

## **RIMOZIONE E RINUNCIA**

1. Il titolare è tenuto alla rimozione integrale dell'impianto e dei suoi supporti nonché al ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza dell'autorizzazione, e in caso di:
  - a. denuncia di cessazione della pubblicità, che va espressamente presentata su apposito modulo all'Ufficio competente entro il 31 gennaio, corredata di tutti i dati identificativi del mezzo. Il mezzo deve essere rimosso entro i primi cinque giorni del mese di gennaio;
  - b. revoca dell'autorizzazione;
  - c. decadenza dell'autorizzazione.La rimozione, in caso di scadenza dell'autorizzazione, deve avvenire comunque entro cinque giorni.
2. Per le insegne di esercizio la rimozione deve essere effettuata entro quindici giorni dalla data di cessazione dell'attività.
3. La rinuncia ad una esposizione regolarmente autorizzata comporta il pagamento dell'imposta e di tutti gli oneri comunque dovuti, oltre alle spese di istruttoria della domanda.
4. Il mezzo pubblicitario rimosso d'Ufficio è depositato in appositi locali del Comune. Su richiesta dell'interessato, da inoltrarsi entro trenta giorni dalla rimozione, il mezzo rimosso potrà essere restituito previo pagamento delle spese sostenute. In mancanza di richiesta entro tale termine e del pagamento del dovuto, il mezzo potrà essere distrutto.
5. Ove l'interessato non ottemperi alla rimozione nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti previsti dal presente Regolamento.

### **ARTICOLO 23 CANCELLAZIONE D'UFFICIO**

1. Si procede alla cancellazione d'Ufficio nei seguenti casi:
  - a. installazione di nuovo impianto autorizzato ad altro soggetto nel medesimo sito;
  - b. demolizione e/o alienazione certificata dal P.R.A. del veicolo autorizzato;
  - c. chiusura dell'attività certificata da Enti pubblici competenti;
  - d. dichiarazione di fallimento o di assoggettamento ad altra procedura concorsuale che comportino la cessazione dell'attività;
  - e. accertata rimozione del mezzo pubblicitario;fatta salva l'attivazione da parte dell'Ufficio competente di tutte le azioni volte al recupero del dovuto.

## **TITOLO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

### **ARTICOLO 24 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. Sono da considerarsi messaggi pubblicitari ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato ovvero diffusi, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, nell'esercizio di un'attività

economica. Tali sono lo scambio di beni o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di un'impresa o di arti e professioni, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

3. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di conseguire l'ottenimento dell'autorizzazione ad effettuare la pubblicità, che deve essere previamente richiesta ed ottenuta ai sensi del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 25 TARIFFE**

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa. In caso di mancata adozione della deliberazione annuale si intendono prorogate di anno in anno quelle vigenti.

## **ARTICOLO 26 SOGGETTO PASSIVO**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

## **ARTICOLO 27 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti. La superficie imponibile del mezzo pubblicitario è data e definita dalla concessione o dall'autorizzazione, al netto di ogni elemento accessorio.
2. Sono esclusi dal calcolo della superficie imponibile i sostegni (piedi, pali, zanche, supporti, ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria.
3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per il mezzo pubblicitario bifacciale, l'imposta è calcolata in base alla somma delle singole superfici, con un unico arrotondamento finale della superficie complessiva dell'oggetto.
5. Per il mezzo pubblicitario polifacciale, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per il mezzo pubblicitario avente dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo.
7. I festoni di bandierine e simili, nonché gli impianti di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie, come un unico mezzo pubblicitario. Non sono considerati in connessione gli impianti pubblicitari situati in località diverse seppure adiacenti, in quanto si determina una discontinuità percettiva della pubblicità.

8. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è assoggettata ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.
9. Ai fini della determinazione dell'imposta, il calcolo della superficie imponibile tiene conto dell'efficacia pubblicitaria di tutta la superficie espositiva e non soltanto di quella occupata da scritte.
10. Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e sono applicate alla tariffa base, le riduzioni non sono cumulabili. Le maggiorazioni dovute per legge si applicano in ragione dell'intera superficie espositiva. Le maggiorazioni relative al formato, previste dall'ultimo comma dell'art. 12 del D.lgs. 507/1993 e ss.mm. e ii., si applicano all'intero messaggio pubblicitario e alla totalità della superficie espositiva del relativo impianto, complessivamente considerato.
11. Per la pubblicità, di cui agli articoli 29 e 30 del presente Regolamento, effettuata in forma luminosa o illuminata, l'imposta è maggiorata del 100 per cento.

## **ARTICOLO 28**

### **DICHIARAZIONE DI ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI**

1. Il soggetto passivo dell'imposta, acquisita l'autorizzazione, è tenuto a presentare al competente Ufficio apposita dichiarazione, anche cumulativa, con allegata attestazione di pagamento, avvalendosi dell'apposita modulistica disponibile presso il competente Ufficio e scaricabile dal sito Internet del Comune di Genova.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

## **ARTICOLO 29**

### **PUBBLICITÀ ORDINARIA**

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 507/1993 e ss.mm. e ii., la tariffa dell'imposta si applica per anno solare e per metro quadrato di superficie.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui di manifesti e simili su apposite strutture adibite a tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie degli impianti nella misura e con le modalità di cui all'art.12, commi 1e 2, del D.lgs. 507/1993 e ss.mm. e ii..
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del cinquanta per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del cento per cento.

## **ARTICOLO 30**

### **PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno dei veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva degli impianti pubblicitari

installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1 del D.lgs. 507/1993 e ss.mm. e ii.; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni previste all'art. 12, comma 4 del D.lgs. 507/1993.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune, qualora vi abbia sede l'impresa stessa o qualsiasi altra dipendenza, ovvero vi siano domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, od a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato per i veicoli;
5. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
6. I veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992 e ss.mm. e ii., se operano nel territorio del Comune, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere l'imposta in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza.
7. Non si applica la disposizione di cui al presente articolo nel caso di veicoli che sostano, non per motivi contingenti, per un periodo considerevole. In tal caso l'imposta viene applicata ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 507/1993 e ss.mm. e ii..

## **ARTICOLO 31**

### **PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI**

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 che abbia durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 14 del D.lgs. 507/1993 e ss.mm. e ii.. effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà a quella ivi prevista.

## **ARTICOLO 32**

### **PUBBLICITÀ VARIA**

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri impianti simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione è pari alla tariffa prevista dall'art. 12 comma 1 del D.lgs. 507/1993 e ss.mm. e ii..
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione indipendentemente dai soggetti pubblicizzati è pari alla tariffa prevista dall'art. 15 comma 2 del D.lgs. 507/1993 e ss.mm. e ii..
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dall'art. 15 comma 2 del D.lgs. 507/1993 e ss.mm. e ii..
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri impianti pubblicitari è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura degli impianti pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità per ciascun giorno o frazione.
6. Per la pubblicità fonica in forma itinerante l'imposta è applicata per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

### **ARTICOLO 33 RIDUZIONI**

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
  - a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

### **ARTICOLO 34 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché gli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita

- degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione e non al locale;
  - d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole purché contenuta nell'ideale filo di gronda delle stesse o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere sia statali che dati in concessione, quando si riferiscano all'attività esercitata, nonché gli avvisi e le tabelle esposte all'interno o all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 30 del presente Regolamento;
  - g. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - h. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non siano espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
  - l. la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli di ingresso;
  - m. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Ai fini della relativa esenzione è stabilito il seguente criterio di valutazione: le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti impianti pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili di esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale di indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione, valgono oltre al non superamento dei 5 metri quadrati di superficie le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare;
  - n. le forme pubblicitarie temporanee sostitutive e surrogatorie di quelle regolarmente autorizzate ed occultate a seguito di interventi edilizi, purché di dimensioni analoghe a quelle autorizzate e per il periodo di occultamento delle stesse.
2. La mancata applicazione dell'imposta per le predette tipologie di pubblicità non esime il titolare delle relative forme pubblicitarie dal richiedere ed ottenere la prescritta autorizzazione nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento, fatta eccezione per la tipologia descritta al precedente punto b.

## **TITOLO IV**

# **RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E SANZIONI**

### **ARTICOLO 35**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

### **ARTICOLO 36**

#### **PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli artt. 12, 13 e 14 del D.lgs. 507/1993 e ss.mm. e ii., per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello determinato dalle disposizioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa specifica in materia.
2. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, mediante i sistemi di pagamento in uso al Comune. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione. Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate (31 gennaio - 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre) qualora sia di importo superiore a 1.550,00 euro. Il termine di pagamento per la pubblicità annuale inferiore a 1.550,00 euro è fissato alla data del 31 gennaio ed è corrisposto in un'unica soluzione.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.
5. In caso di pubblicità d'esercizio, l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta viene conservata, presso l'esercizio sede dell'esposizione pubblicitaria ed esibito in sede di eventuale accertamento. In caso di pubblicità non di esercizio, ovvero per conto terzi, l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta è conservata presso la sede legale del titolare dell'autorizzazione.

### **ARTICOLO 37**

#### **ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

1. Per l'attività di accertamento in rettifica o d'ufficio, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 161, 162 e 163 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e ss.mm. e ii..
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta comunale sulla pubblicità a seguito di violazioni contestate si applicano le sanzioni previste per legge.

### **ARTICOLO 38 SANZIONI**

1. Per quanto riguarda la disciplina delle sanzioni tributarie e degli interessi di mora si applica la normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 23 del D.lgs. 507/1993 e ss.mm. e ii..

### **ARTICOLO 39 SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Per quanto riguarda la disciplina delle sanzioni amministrative si applica la normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 24 del D.lgs. 507/1993 e ss.mm. e ii..

### **ARTICOLO 40 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva viene effettuata, mediante ruolo o ingiunzione, da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

### **ARTICOLO 41 IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede al versamento o al rimborso dell'imposta qualora l'importo complessivo sia uguale o inferiore a 12,00 euro per ogni anno di tassazione. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per anno solare e non alle singole rate e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia.
2. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 20,00 euro, con riferimento ad ogni periodo di tassazione; tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
3. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore a 10,00 euro, così come stabilito dal comma 794, art. 1 della L. 160/2019 e ss.mm. e ii.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di 10,00 euro.

### **ARTICOLO 42 RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Funzionario Responsabile o il Concessionario, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del soggetto passivo inserita nella domanda di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di Imposta Comunale sulla Pubblicità. Il Funzionario Responsabile comunica nel provvedimento di rimborso l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi previsti per legge.

### **ARTICOLO 43 INTERESSI**

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 296/2006 e ss.mm. e ii.. è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno di tassazione, maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, in caso di rimborso, dal giorno in cui è stato eseguito il versamento.

### **ARTICOLO 44 RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà economica, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dal responsabile del tributo e l'istanza di rateizzazione può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda.
2. La dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
  - a. ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore;
  - b. scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
  - c. per importi fino a 100,00 euro nessuna rateizzazione;
  - d. durata del piano rateale non superiore a 24 mesi e per importi superiori a 6.000,01 euro durata massima non inferiore a 36 mesi;
  - e. ammontare di ogni rata, di norma, non inferiore a 100,00 euro;
  - f. applicazione degli interessi come disciplinati dal presente regolamento;
  - g. decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive e riscossione del debito residuo in un'unica soluzione con preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza;
  - h. valutazione della morosità pregressa del richiedente con riferimento anche a precedenti piani di rateizzazione già concessi.

3. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l'avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previste dall'art. 1, commi da 796 a 801 della L. 160/2019.

4. In casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazioni di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.

## **ARTICOLO 45 DIRITTO DI INTERPELLO**

1. I contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e/o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'Ufficio competente comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
3. Il Comune risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
4. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.
5. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" e ss.mm. e ii..
6. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della Legge 212/2000 e ss.mm. e ii., recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

## **ARTICOLO 46 CONTENZIOSO**

1. Avverso un avviso di accertamento, un provvedimento che irroga le sanzioni, un provvedimento che respinge un'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzione o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 564/1992 e ss.mm. e ii..

## **TITOLO V NORME IN MATERIA DI VIGILANZA**

## **ARTICOLO 47**

### **VIGILANZA SULLA PUBBLICITÀ**

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 689/1981 e ss.mm. e ii., o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative.
2. Ferme restando le competenze degli addetti al Corpo di Polizia Locale, l'attività di vigilanza è svolta dall'Ufficio competente sull'intero territorio del Comune, cui competono funzioni di controllo e tutti i poteri di rilievo e di accertamento e contestazione necessari per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge e dal presente Regolamento. I compiti di vigilanza potranno essere svolti da personale ausiliario adeguatamente formato ed incaricato a norma di legge.
3. Il personale di vigilanza, è tenuto ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 23 e 24 del D.lgs. 507/1993 e ss.mm. e ii..

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ARTICOLO 48**

##### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. A far data dal 1° gennaio 2019, il presente Regolamento si applica a tutte le forme pubblicitarie collocate sul territorio del Comune di Genova.
2. Per gli impianti pubblicitari già autorizzati ai sensi del citato Regolamento, l'autorizzazione è fatta salva sino alla scadenza e, comunque, non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Dalla stessa data di cui al comma 1, l'imposta comunale sulla pubblicità si applica a tutte le forme pubblicitarie già autorizzate, ai sensi del Regolamento per l'applicazione del Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e ss.mm. e ii., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12 aprile 2011, ad eccezione degli impianti assegnati tramite gara.
4. Il presente Regolamento si applica altresì alle richieste di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore dello stesso e non ancora concluse.
5. Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sarà aggiornato il Piano Generale degli impianti di cui all'articolo 8. Nelle more dell'aggiornamento del Piano Generale degli impianti, l'installazione su suolo pubblico, delle preinsegne completate da freccia di orientamento, di cui all'art. 4 comma 1 lettera b, è consentita mediante presentazione da parte dei soggetti interessati di un progetto unitario per area di riferimento.
6. Al fine di poter attuare il nuovo regime impositivo, per l'annualità 2019 le scadenze per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità sono le seguenti:  
30 maggio: rata unica e prima rata,  
30 giugno: seconda rata,  
30 settembre: terza rata,  
30 novembre: quarta rata,
7. Per le annualità successive le scadenze di pagamento sono previste dall'art. 36, comma 3.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme del D.lgs. 507/1993 e ss.mm.e ii, nonché alle altre norme di legge e Regolamenti in quanto applicabili.

#### **ARTICOLO 49**

#### **CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

#### **ARTICOLO 50**

#### **ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l'applicazione Canone Installazione Mezzi Pubblicitari (CIMP), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva l'applicazione dello stesso ai rapporti non ancora conclusi, nonché quanto disposto dall'articolo 47.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
127 0 0 N. 2020-DL-12 DEL 16/01/2020 AD OGGETTO:  
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

**PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

29/01/2020

Il Dirigente Responsabile  
Dott.ssa Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO  
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

<b>CODICE UFFICIO: 127 0 0</b>	<b>DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE</b>
<b>Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-12 DEL 16/01/2020</b>	

<b>OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ</b>
--

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

--	--	--	--	--	--

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, 29/01/ 2020

Il Dirigente  
Dott.ssa Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
127 0 0 N. 2020-DL-12 DEL 16/01/2020 AD OGGETTO:  
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

<b>PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)</b>
--

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
---

29/01/2020

Il Dirigente Responsabile  
[Dott. Giuseppe Materese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
127 0 0 N. 2020-DL-12 DEL 16/01/2020 AD OGGETTO:  
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

<b>ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)</b>
---

Non necessita.
----------------

30/01/2020

Il Direttore Servizi Finanziari  
[Dott. Magda Marchese]